

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DELLA LEGNA SECCA NELL'ALVEO DEL FIUME
TICINO, DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**

IL DIRETTORE
DARIO FURLANETTO

IL PRESIDENTE
(MILENA BERTANI)

CONSÓRZIO PARCO TICINO

Allegato alla deliberazione
C.D.A n° 63 del 12.06.05

Art. 1 : Oggetto della normativa e campo di applicazione

- 1) Il presente Regolamento costituisce strumento attuativo ai sensi dell'art.18.3 della D.G.R. 2.8.2001 n.7/5983, "Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino", laddove è previsto che il Parco rediga appositi Regolamenti, localizzando e graduando i divieti e disciplinando le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco, nonché ai sensi degli articoli 11 e 22 comma 1 della Legge 394/91
- 2) Ai sensi dell'art.927 del C.C., l'Autorità competente all'applicazione del presente Regolamento è individuata nel Sindaco del Comune nel quale ricade il territorio oggetto di intervento.

Art.2 : Divieti

E' fatto assoluto divieto di rimuovere, asportare o manomettere tronchi e rami d'albero insistenti nell'alveo del fiume Ticino nei seguenti casi:

- a) in tutti i tratti sommersi dalle acque del fiume e di lanche e rami ad esso collegate;
- b) dal 1 marzo al 30 agosto;
- c) nei tratti di fiume compresi nel seguente elenco:
 - 1) dal ponte di Boffalora Sopra Ticino (MI) all'immissione del Ramo Delizia nel Ticino (meglio evidenziata dalla linea elettrica ad alta tensione che attraversa il fiume tra i Comuni di Robecco sul Naviglio-MI- e Cerano- NO-);
 - 2) negli alvei adiacenti alle zone di Riserva Integrale - zona "A";
- d) esemplari di dimensioni superiori a un metro di diametro;
- e) esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata;

Art.3 : Permessi di raccolta legna

L'asportazione di legname dovrà avvenire con imbarcazioni o attraverso l'utilizzo di mezzi gommati, quali trattori e carri agricoli; in questo caso si fa divieto assoluto di aprire nuove piste all'interno di aree boscate.

L'autorizzazione, che avrà validità annuale ad esclusione del periodo di divieto fissato dal precedente art. 2 1° c. lett. b), verrà rilasciata dal Sindaco del Comune nel quale ricade l'intervento secondo le seguenti modalità:

- a) il Sindaco raccoglie le domande pervenute provvedendo alle relative autorizzazioni. La quantità pro-capite di legname assegnata è stabilita in 50 quintali per ogni stagione di raccolta;
- b) il Sindaco invia l'elenco delle autorizzazioni al Direttore del Parco del Ticino. Nell'autorizzazione dovrà essere riportato il numero di targa dei mezzi agricoli impiegati. Il Direttore del Parco provvederà a secondo delle effettive necessità al rilascio di pass provvisori;
- c) in caso di esecuzione difforme dei lavori, il Sindaco procederà alla revoca della autorizzazione (anche su segnalazione del Parco; nei casi più gravi il Direttore del Parco procederà, tramite il personale Guardia Parco, all'individuazione dei danni ambientali commessi e alla verbalizzazione delle infrazioni).

Sono esenti dalla autorizzazione quanti raccolgono legname a scopo artistico (radici, tronchi e rami da scolpire, ecc.) purché tale raccolta avvenga con esemplari di peso inferiore ai 20 Kg. e senza l'uso di mezzi meccanici (motoseghe, ecc.).

Atr.4 : Limitazione e regolamentazione della raccolta

Le persone che raccolgono la legna dovranno rispettare le seguenti condizioni che il Sindaco dovrà riportare in calce alle autorizzazioni rilasciate:

- a) divieto di apertura di nuovi accessi all'interno di aree boscate;
- b) divieto allo spostamento di materiale ghiaioso per l'effettuazione di piste;
- c) divieto alla formazione di depositi di legname;
- d) divieto all'abbandono di ramaglie sul greto del fiume o sulle sponde;
- e) divieto di danneggiamento della vegetazione arborea e arbustiva presente sui ghiaioni, con particolare riferimento alle aree laddove la colonizzazione è già in atto con formazione di nuovi popolamenti forestali;
- f) divieto di utilizzo per la raccolta di bracci meccanici (ragni).

Art.5 : Recupero legname a fini idrogeologici

Nel caso di piene straordinarie che abbiano causato l'accumulo di materiale legnoso in vicinanza di infrastrutture quali ponti stradali o autostradali, ponti ferroviari, oleodotti, metanodotti, che possano di conseguenza provocare danni alle strutture stesse ostacolando il passaggio dell'acqua, è possibile il recupero del materiale secondo le modalità già previste dal precedente art.3 anche nei tratti di fiume oggetto di divieto ai sensi del precedente art.2. In questo caso il Sindaco dovrà segnalare tempestivamente al Parco la situazione di pericolo e procedere all'emissione di Ordinanza per l'effettuazione dei lavori in deroga ai divieti di cui sopra.

Art.6 : Vigilanza e Sanzioni

- a) La vigilanza sul rispetto di quanto previsto del presente Regolamento è esercitata dal personale Guardia Parco dipendente del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, nonché dalle Forze dell'Ordine e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.
- b) Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli art.28, 29 e 30 della L.R. 30.11.1983 n.86 e successive

modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici e dalla L. 06.12.1991 n.394.